



Per l'attrice:

Piaccia al Tribunale:

IN VIA PRINCIPALE, dichiarare la nullità per violazione degli artt. 21 d.lgs n. 58/98, 26, 27, 28 e 29 del Regolamento Consob n. 11522 del 1988, e comunque ex art. 1418, comma 1, c.c. stante l'assoluta indeterminatezza ed indeterminabilità del suo oggetto, del contratto denominato "4 Voti" concluso dalle parti in data 3 agosto 2001;

IN SUBORDINE, pronunciare la nullità e/o inefficacia del medesimo per contrasto con gli artt. 1469 *bis*, 1469 *ter* e 1469 *quater* c.c.; -

IN ULTEIUORE SUBORDINE pronunciare l'annullamento dello stesso ai sensi degli artt. 1428, 1439, 1394 e 1395 c.c. in considerazione del dolo utilizzato dai dipendenti della convenuta per convincere l'attrice alla stipulazione del contratto, dell'errore essenziale e riconoscibile di quest'ultima o, in ogni caso, del conflitto d'interesse meglio specificato in premesse; -

IN OGNI CASO, dichiarare tenuta e condannare la [REDACTED] [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla restituzione in favore di [REDACTED] di tutte le somme versate, ad oggi € 5.577,48=, e al rimborso di tutte le spese da lei sostenute in dipendenza del suddetto contratto a decorrere dalla sua stipulazione fino alla data della effettiva cessazione dei versamenti, oltre agli interessi legali maturati dal dì del dovuto al saldo;

IN ESTREMO SUBORDINE, dichiarare tenuta e condannare la [REDACTED] [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti i danni patiti e *pattendi* dalla signora [REDACTED] a

causa del suo comportamento scorretto nel proporre e predisporre il piano d'investimento sottoscritto dall'attrice; danni tutti pari alle somme da lei versate in dipendenza del suddetto contratto a decorrere dalla sua stipulazione fino alla data della effettiva cessazione dei versamenti, oltre agli interessi legali maturati dal dì del dovuto al saldo. Col favore delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio, oltre maggiorazione 10% ex art. 15 Tar. Prof., IVA e CPA come per legge.

Per la convenuta:

Voglia Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:

NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE

- respingere le domande tutte *ex adverso* formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto.

IN VIA SUBORDINATA

- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di declaratoria di invalidità e/o annullamento e/o inefficacia del Contratto 4You sottoscritto dalla Sig.ra [REDACTED], dichiarare l'obbligo della medesima e, per l'effetto, condannare la medesima a consegnare alla Banca i titoli obbligazionari e le quote dei fondi indicati in narrativa acquistati dalla medesima in esecuzione del predetto Contratto, quale effetto naturale della pronuncia di invalidità e/o annullamento e/o inefficacia.

Con vittoria di diritti, spese ed onorari, oltre IVA e CPA.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] conveniva in giudizio la [REDACTED] per sentire dichiarare la nullità e/o l'inefficacia ovvero l'annullamento del contratto denominato "4 You" concluso dalle parti in data 03/08/2001 e, in ogni caso, condannare la convenuta alla restituzione in suo favore di tutte le somme versate, nonché al rimborso di tutte le spese da lei sostenute.

Parte attrice esponeva che la nullità discendeva dalla violazione di norme imperative, costituite dall'art.21 del T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nonché da diversi articoli del Regolamento Consob n.11522 del 1998; che in subordine il contratto era annullabile, in considerazione del dolo utilizzato dai dipendenti della convenuta per convincere l'attrice alla stipulazione del contratto, dell'errore essenziale e riconoscibile di quest'ultima o, in ogni caso del conflitto d'interesse.

Evidenziava, comunque, l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto e la violazione degli artt.1469 bis e segg. c.c., per complessiva vessatorietà del medesimo.

In estremo subordine, chiedeva la condanna della Banca al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, provocati dal suo comportamento scorretto nel proporre e predisporre il piano d'investimento.

La [REDACTED] si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.

La convenuta notificava, quindi, alla [REDACTED] l'istanza di fissazione di udienza, depositata presso questo Tribunale nei termini di legge.

A seguito della notificazione suddetta l'attrice depositava in cancelleria la nota ex art. 10 d.lgs. n. 5/03.

Il Giudice Relatore designato fissava l'udienza di discussione dinanzi al Collegio senza disporre attività istruttorie, invitando le parti a depositare, almeno cinque giorni prima dell'udienza, memorie conclusionali.

Alla fissata udienza, dopo la discussione, il Tribunale disponeva ctu, delegando al Giudice Relatore la nomina del consulente ed il conferimento dell'incarico. Svolta la ctu, veniva fissata udienza per la discussione davanti al Collegio, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda appare fondata e merita accoglimento, per le ragioni che seguono.

Il contratto in esame è un contratto di finanziamento, con indebitamento destinato al solo acquisto di titoli (obbligazioni senza cedole emesse dal banca appartenente allo stesso gruppo e quote di fondi comuni), sottoposti a pegno, con sottoscrizione di una polizza assicurativa gratuita in caso di morte o di invalidità da infortunio. Il Piano finanziario consente la possibilità di estinzione anticipata. In tal caso, prevede che "il cliente sarà tenuto a corrispondere alla banca, oltre agli interessi ed agli altri oneri maturati fino all'esercizio di detta facoltà, un importo determinato dalla somma delle rate ancora a scadere, comprensive di capitale ed interessi, attualizzata al tasso IRS (Interest Rate Swap) corrispondente al periodo intercorrente tra la data di esercizio della facoltà di anticipata estinzione e la data di naturale scadenza del finanziamento".

La banca risulta avere concesso all' [REDACTED] un finanziamento di euro 17.150,60 da rimborsare in 15 anni, in 173 rate mensili costanti posticipate di euro 154,94 comprensive di capitale ed interessi ad un tasso annuo fisso del 6,708%, con conseguente obbligo di rimborso della somma complessiva di euro 26.804,62;

della somma erogata, il 60% è stato investito in un'obbligazione zero coupon (senza cedola) al tasso fisso del 5,16%, con scadenza pari a quella del finanziamento;

Il 40% è stato investito nel fondo d'investimento "Ducato Azionario Internazionale", gestito dalla società [REDACTED].

Alla luce di quanto sopra, risulta pacifico che gli interessi dovuti sul mutuo fossero assai superiori al rendimento dei titoli obbligazionari (al netto della tassazione). Infatti, risulta che gli interessi generati dall'obbligazione non coprissero nemmeno la quota di competenza del finanziamento (pari al 60%), mentre gli interessi passivi del finanziamento sulla parte investita in azioni erano totalmente scoperti. Cosicché, solo a seguito del buon andamento del mercato azionario (e degli effetti di esso sul valore delle quote del fondo comune) l'investitore avrebbe potuto evitare la perdita suddetta ed eventualmente ottenere un guadagno finale.

La stessa ctu espletata ha concluso che, valendo lo Zero Coupon meno della sommatoria delle rate pagate e delle rate scadute fino al dodicesimo anno, "in caso di recesso anticipato in uno qualsiasi dei primi 12 anni, il capitale impiegato viene salvaguardato solo ed unicamente se il valore ed il rendimento dei fondi sono tali da essere almeno uguale alla predette differenza negativa"; inoltre, "...anche il capitale può subire un

decremento in funzione dell'andamento dei mercati azionari (sempre aleatori per definizione)"

Non vi è dubbio, quindi, che il tipo di operazione finanziaria presenta un alto rischio per l'investitore, senza considerare le ulteriori perdite che l'investitore subisce, in caso di recesso anticipato, in termini di costo del finanziamento ottenuto.

Non si ritiene, tuttavia, che le clausole contrattuali siano vessatorie, come, invece, eccepito in modo assolutamente generico da parte attrice.

Esaminata la struttura dell'operazione, occorre inquadrare la normativa applicabile.

Avendo il contratto ad oggetto un prodotto finanziario strutturato, con finanziamento accessorio, si ritiene conseguentemente applicabile la disciplina del Testo Unico della Finanza (di seguito "T.U.F.").

E', infatti, il T.U.F., all'art. 1 (Definizioni), comma 6°, lettera C), a contemplare espressamente tra i "servizi accessori", "la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento".

Non appare condivisibile, dunque, quanto sostenuto da parte convenuta in merito all'inapplicabilità di detta normativa, peraltro applicata dalla stessa banca, pur coi limiti di seguito esposti.

In proposito, le banche e gli altri intermediari finanziari, nella prestazione dei servizi di investimento hanno per legge (art.21 TUF e Regolamento Consob) una serie di obblighi informativi nei confronti dell'investitore previsti a tutela, non solo degli interessi del cliente, ma anche

dell'integrità del mercato ed hanno l'obbligo di non effettuare operazioni in strumenti finanziari non adeguate al profilo finanziario del cliente e/o in conflitto d'interessi.

In particolare, gli operatori finanziari nei servizi di investimento (a) devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza; (b) devono informare adeguatamente l'investitore in ordine alle caratteristiche ed al rischio dei prodotti finanziari oggetto dei servizi di investimento e devono chiedere notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, la sua propensione al rischio (art.28 Reg. Consob). Tali informazioni sul cliente debbono essere raccolte prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento; l'eventuale rifiuto di fornire le informazioni richieste deve risultare dal contratto o da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore.

Ancora, c) i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento ed accessori devono essere redatti per iscritto e gli intermediari devono consegnarne un esemplare al cliente in occasione delle operazioni d'investimento. Inoltre d) gli intermediari devono consegnare il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari conforme all'allegato del Regolamento Consob;

e) non devono effettuare operazioni finanziarie non adeguate al profilo dell'investitore; f) non devono effettuare operazioni in conflitto d'interessi, a meno che abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore



non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione.

In particolare, poi, l'art. 29 del Reg. Consob dispone che "1. gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'art 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. 3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda, comunque, dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute".

Venendo al caso concreto, la banca convenuta sostiene di avere fornito alla cliente tutte le informazioni necessarie per la stipulazione del contratto, evidenziandone le caratteristiche essenziali e rilevando al sussistenza di un piano di finanziamento che in ogni caso prevedeva la facoltà di recedere; inoltre, dal contratto sottoscritto emergerebbe chiaramente trattarsi di una richiesta di finanziamento per l'acquisto di titoli obbligazionari e quote di fondi comuni di investimento. La convenuta sostiene di avere altresì adempiuto a tutti gli altri obblighi ad essa imposti, in particolare a quanto disposto dall'art. 29 Reg. Consob "avendo

correttamente acquisito dalla cliente le informazioni necessarie in relazione alla propensione al rischio, alla capacità finanziaria ed agli obiettivi di investimento.

E' proprio, però, sotto questo profilo che va censurata la condotta della banca.

Infatti, risulta certo sottoscritto dalla [REDACTED], in data 1.8.2001, il questionario per l'investitore in strumenti finanziari (ex art.28, 1° comma del Regolamento Consob);

risulta anche che la stessa ricevette, quali allegati al "piano finanziario 4 You", il Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, l'estratto delle Condizioni concernenti la copertura assicurativa, il Prospetto Informativo relativo ai fondi comuni di investimento e il Regolamento del Prestito obbligazionario Zero Coupon; risulta osservata la normativa sul conflitto d'interessi.

Tuttavia si osserva che, benché sia stato offerto un prodotto finanziario composto inescindibilmente da un finanziamento per l'acquisto di un'obbligazione e di quote di un fondo comune, le informazioni di cui sopra venivano fornite separatamente con riferimento alle singole componenti del prodotto, con la conseguenza che non era possibile, all'investitore non particolarmente esperto (quale deve considerarsi l'attrice in assenza di prova contraria), usando la normale diligenza, percepire, dalla descrizione dei singoli componenti del piano, la natura ed il costo/rischio economico dell'operazione nel suo complesso.

Si ricorda, infatti, che l'art. 28, comma 2 Reg. Consob prescrive che "gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o

prestare il servizio di gestione se non dopo avere fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento".

Ma vi è di più. Dal questionario per l'investitore in strumenti finanziari fatto compilare all'██████████ dalla banca, ex art.28, 1° comma del Regolamento Consob, risulta che la stessa manifestò una propensione al rischio/performance di grado "medio".

A questo punto, la scorrettezza della banca appare evidente in considerazione della struttura stessa del prodotto, così come sopra descritta, ma ancor più evidente dalla descrizione che la stessa banca fornisce del fondo di investimento "Ducato Azionario Internazionale" nel Prospetto informativo relativo ai fondi comuni di investimento ("il fondo presenta caratteristiche di alta rischiosità...il patrimonio è investito prevalentemente in azioni internazionali quotate. L'investimento in titoli di emittenti di Paesi in via di sviluppo è consentito in via residuale"). Trattandosi di investimento ad alto rischio, esso non avrebbe dovuto essere proposto e fatto sottoscrivere dalla cliente che aveva manifestato una propensione al rischio solamente "media".

E' di tutta evidenza che, nel caso di specie, la banca ha agito in violazione dell'art. 29 Regolamento Consob, per aver omesso di astenersi dall'effettuare con o per conto dell' investitore operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, tenuto conto delle informazioni di cui all'art 28... (laddove, si ricorda, qualora l'investitore insista nell' effettuare un investimento non adeguato, gli intermediari

autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute, avvertenze di cui non vi è traccia in atti).

Conseguentemente, va escluso che sussista un'ipotesi di nullità del contratto per violazione degli artt. 28, 2° comma e 29, posto che tale sanzione non è espressamente prevista; va parimenti escluso che sia stata provata dalla parte attrice una condotta dolosa tenuta dalla banca od un errore essenziale in cui sia incorsa la ██████████ riconoscibile da controparte, posto che il contratto sottoscritto fa chiaramente ed inequivocabilmente riferimento al finanziamento e che, nel Prospetto informativo relativo ai fondi comuni di investimento consegnato alla cliente, il fondo d'investimento Ducato Azionario Internazionale viene indicato espressamente ad alta rischiosità. Non vi è dubbio. Invece, che la banca, avendo violato i citati articoli del Regolamento Consob, sia venuta meno all'obbligo di curare l'interesse dell'investitore, obbligo che costituisce espressione del generale principio di correttezza e buona fede di cui all'art 1337 c.c., ed impone, al primo, di fornire al secondo informazioni adeguate, di valutare l'adeguatezza di ogni operazione disposta dal secondo e di astenersi dal dare esecuzione all'operazione non adeguata se prima non abbia avvertito l'investitore e ottenuto dal medesimo l'espressa autorizzazione ad agire ugualmente.

Poiché si ritiene che l'██████████ in conseguenza di tale condotta, abbia subito un danno consistente nell'esborso delle rate mensili corrisposte alla

banca in esecuzione del contratto e pari all'importo di euro 5.577,48 (indicato in atto di citazione e non contestato da controparte), si ritiene che alla stessa spetti un risarcimento da liquidarsi in misura corrispondente al citato importo. Gli interessi legali spettano dal giorno della domanda al saldo. Nulla va deciso sulla domanda riconvenzionale, essendo stata subordinata dalla convenuta alla declaratoria di nullità, annullamento o inefficacia del contratto.

Le spese legali seguono la soccombenza.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa od ulteriore istanza eccezione o deduzione, così provvede:

a) dichiara tenuta e condanna la [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni nei confronti di [REDACTED] per violazione degli artt. 28 e 29 Reg.Consob, che liquida in complessivi euro 5.577,48, oltre interessi legali dal giorno della domanda al saldo;

b) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di causa che liquida nella complessiva somma di euro 5.388,63, di cui euro 171,63 per spese, euro 1.217,00 per diritti ed euro 4.000,00 per onorario d'avvocato, oltre Iva e Cpa come per legge..

Così deciso in Parma, il 24.01.2007

Il Giudice est.

(Dr. Antonella Ioffredi)

Il Presidente

(Dr. Stefano Bruno)